DISPOSIZIONI A FAVORE DI CATEGORIE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

# Art. 2

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione. I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione. (1) La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1971.

Versione in vigore dal 28 maggio 1976, non più in vigore dal 13 gennaio 1980 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza |
| Estremi | Legge 10 ottobre 1974, n. 496 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1974 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 12 aprile 1976, n. 205 ha disposto (con l'art. 2) che la disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e' modificata con effetto dal 1 gennaio 1971.

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-di-categorie-del-personale-del-corpo-delle/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it